



**Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata**

Prot. 23/16/D.V.

OGGETTO: Appalti di servizi TRENORD.

- Istanza di accesso civico. Istanza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D. l.vo 14 marzo 2013, n. 33 e Regolamento A.N.A.C. approvato con delibera n. 74/2013. Appalti e finanziamenti di SERVIZI di sicurezza in ambito ferroviario.
- Segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi degli articoli 45 e ss. del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ALLA REGIONE LOMBARDIA

Segretario Generale e Direttore Generale Presidenza
dott. Giuseppe Bonomi

(nella funzione di titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it

email: giuseppe_bonomi@regione.lombardia.it

Alla società FNM s.p.a.

Presidente dott. Andrea Gibelli

Pec: fnm@legalmail.it

ALLA SOCIETÀ TRENORD

Al Presidente Ing. Vincenzo Soprano

All'Amministratore delegato d.ssa Cinzia Farisè

Pec: trenord@legalmail.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dott. Raffaele Cantone

Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Il sottoscritto, Vincenzo del Vicario, in qualità di cittadino e di Segretario Nazionale del SAVIP, al fine di ottenere il dovuto provvedimento di pubblicazione di dati e documenti di cui all'istanza prot. 009/16/D.V., trasmessa il 25/01/2016 (prot. Regione Lombardia n. A1.2016.19477) alla Regione Lombardia e alla Società TRENORD s.r.l., che per pronto riferimento si allega alla presente e il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato per la controllante FNM s.p.a.,

PREMESSO CHE

- con l'istanza di cui sopra, sulla base delle dichiarazioni in precedenza pubblicamente rilasciate dai rispettivi vertici politici e d'amministrazione e in mancanza di qualsiasi indicazione sui rispettivi siti internet (sezione Amministrazione trasparente), si chiedeva di

“conoscere - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 15 a 33, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dagli articoli 11, 23, 26, 27, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dal Codice etico di TRENORD (punto 3.3) e da ciascuno secondo la rispettiva competenza - i dati e le informazioni, relativi all'anno 2015, concernenti la concessione di finanziamenti e la stipula del relativo contratto per l'affidamento dei Servizi finalizzati alla costituzione del c.d. “Security team” di TRENORD da impiegare (e già effettivamente impiegati) a bordo dei treni e negli ambiti ferroviari di TRENORD”;

- la società FNM s.p.a. è maggioritariamente controllata dalla Regione Lombardia, che ne detiene il 57,57% del pacchetto azionario;
- la società TRENORD s.r.l., oggetto dell'originaria richiesta di informazioni, è, a sua volta, posseduta al 50% dalla FNM s.p.a. e al 50% da TRENITALIA s.p.a., quest'ultima controllata al 100% dalla Società pubblica Ferrovie dello Stato s.p.a.;
- la Società TRENORD s.r.l., per quanto sopra detto e ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b) del D. l.vo 33/2013, per le finalità di trasparenza di cui al caso in esame è da considerarsi in tutto assimilata ad un'Amministrazione pubblica siccome le sue controllanti sono maggioritariamente partecipate dallo Stato e dalla Regione Lombardia, essendo pienamente assoggettata alle disposizioni del menzionato Decreto;
- con comunicazione numero A1.2016.0030152, trasmessa con PEC del 22 febbraio 2016 e diretta a questo SAVIP e alle Società in indirizzo, il Direttore del “*Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy officer*” della Regione Lombardia, dottoressa Maria Pia Redaelli, eludeva sostanzialmente e formalmente di rispondere a tale istanza comunicando che “*gli obblighi di pubblicazione, così come indicato al comma 6, art. 22, del d.lgs. 33/2013, non si applicano alle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e alle loro controllate. Per tale motivo la Giunta Regionale non ha alcun obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs 33/2013, nei confronti della Società TRENORD Srl*” (in allegato);
- con tale comunicazione la Funzionaria responsabile ha ammesso che i dati e i documenti richiesti, anche se concernenti eventuali sovvenzioni regionali alla TRENORD, non sono stati pubblicati sulla sezione “*amministrazione trasparente*” della Regione Lombardia;
- in tal modo si configura comunque la fattispecie della “*mancata risposta*”, di cui all' art. 5, comma 4, del D. l.vo 14 marzo 2013, n. 33, siccome il sottoscritto, con riguardo a TRENORD s.r.l., siccome la Regione Lombardia vuole risponde a una domanda che lo scrivente non ha mai posto;
- ed infatti, con l'istanza di cui in preambolo, non sono stati richiesti i dati e documenti contemplati dall'articolo 22 del Decreto legislativo n. 33/2013 (che per le Società quotate la legge logicamente esclude dall'obbligo di pubblicazione poiché esso deve essere altrimenti assolto a mente di altre normative), bensì quelli, del tutto diversi, astrattamente contemplati dal successivo articolo 23, lettera b), e nel caso concreto concernenti le procedure per l'affidamento di specifici servizi di sicurezza in ambito ferroviario, per i quali nessuna esclusione dalla pubblicazione è prevista dalla legge e che, quindi, la Società TRENORD s.r.l., siccome controllata pubblica e concessionaria di pubblico servizio, ha l'obbligo di pubblicare;
- la mancata risposta della Regione Lombardia concerne, *in primis*, anche i finanziamenti che, a mente di quanto a più riprese e pubblicamente dichiarato dal suo Presidente e

dall'Assessore competente, la Regione stessa avrebbe concesso alla predetta Società controllata (eventualmente per il tramite di FNM) per promuovere la costituzione e il potenziamento del "Security Team" di TRENORD, e la cui pubblicazione è obbligatoria per la Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lett. c), del D. l.vo n. 190/2012 e dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del D. l.vo n. 33/2013;

- con riferimento ai "costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini", la Regione Lombardia, dopo aver ampiamente pubblicizzato, tramite i suoi rappresentanti, di essere la diretta promotrice, negli ambiti ferroviari regionali, di una politica di sicurezza mediante l'impiego di "vigilantes organizzati", ha però omesso di pubblicare sul sito istituzionale anche gli schemi previsti dall'articolo 1, comma 15, del sopra menzionato D. l.vo n. 190/2012;
- analoghe omissioni si riscontrano anche a carico della Società controllante FNM s.p.a., che, a mente delle norme sopra più volte richiamate, aveva eguali obblighi di pubblicazione;
- non possono sussistere ragioni di riservatezza di alcuna natura poiché l'iniziativa del "Security Team" non solo è stata, a suo tempo, ampiamente pubblicizzata sugli organi di stampa (v., per tutti, Corriere della Sera, Milano, del 19 settembre 2015, pag. 9, in allegato), ma è stata anche oggetto di specifica interrogazione da parte di Consiglieri regionali della Lombardia (n. 2425 del 26 giugno 2015, a firma di Nanni Iolanda + 5, in allegato);
- la normativa sopra indicata, per casi come quello in esame, oltre a essere di solare chiarezza è stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell'A.N.A.C. e, da ultimo, si indica la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», con relativo allegato;
- che nel caso di specie, ove la società TRENORD offre, in regime di sostanziale monopolio, il trasporto regionale sulle principali tratte ferroviarie della regione Lombardia, e, soprattutto, ove con tutta evidenza non sussistono quegli interessi "a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del mercato concorrenziale" - sulla base dei quali l'A.N.A.C. ha ritenuto, per le società quotate, di sospendere l'applicazione "delle linee guida" - poiché le società operanti sulle linee lombarde (TRENORD e TRENITALIA) sono tra loro collegate ed entrambe saldamente in mano pubblica e dunque, in base ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, non vi sono motivi di sorta per negare l'accesso civico;
- non può essere in ogni caso sospesa da atti amministrativi l'efficacia delle leggi sulla trasparenza né, come sopra detto, sussistono ragionevoli motivi per escludere dalle stesse linee guida di cui al precedente punto le procedure di TRENORD (o di FNM) per l'affidamento di un servizio "di sicurezza", che non è il *core business* ma è accessorio al servizio ferroviario;
- anche a prescindere dall'applicazione delle linee guida, l'articolo 22, comma 6 del D. l.vo 33/2013 prevede che "*Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate*" e, quindi, restano loro applicabili tutte le altre norme sulla trasparenza;
- le oscure modalità di assegnazione di contributi pubblici e di affidamento di tali "servizi di sicurezza" in ambito ferroviario sarebbero scaturite, secondo quanto comunicato

all'Organizzazione Sindacale di cui lo scrivente è Segretario dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (e a questa riferito dalla stessa TRENORD), dal fatto che *“con bando del 2 giugno 2014, era stata indetta apposita gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza da svolgersi esclusivamente con GPG, in ossequio alle disposizioni normative; tale procedura rimane in fase di contenzioso, a seguito dell'impugnazione di un concorrente escluso”*;

- TRENORD era, dunque, fin dal manifestarsi delle prime necessità perfettamente consapevole del fatto che per l'espletamento di servizi privati di “security ferroviaria” fossero necessari lavoratori professionalmente qualificati quali Guardie Giurate;
- per l'effettuazione di servizi “di security” negli ambiti ferroviari di TRENORD, con elevati oneri a carico del contribuente, sono stati invece impiegati fino a tutto il dicembre 2015 del tutto impropriamente e esposti a rischio per la loro persona, lavoratori privi di qualifica e specifica preparazione;
- non è mai stato chiarito a quale procedura d'evidenza pubblica si sia fatto ricorso per la scelta del contraente che ha poi espletato i servizi di cui al precedente punto né a quale titolo e a quali eventuali condizioni la Regione Lombardia abbia concesso i relativi finanziamenti;
- la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è presupposto fondamentale per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, nel caso di specie, deve essere data l'opportunità ai cittadini e alle Organizzazioni che difendono i diritti dei lavoratori di fare chiarezza sulle procedure di affidamento di tali servizi da parte di TRENORD e, mediamente, della Regione Lombardia, che avrebbe erogato in tutto o in parte i fondi necessari;

CHIEDE CHE

- a) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del D. l.vo 14 marzo 2013, n. 33, e nei termini di cui all' articolo 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Segretario Generale e Direttore Generale della Presidenza della Regione Lombardia, informando contestualmente l'A.N.A.C., provveda a fornire i dati e documenti concernenti i finanziamenti pubblici, comunque denominati, concessi per consentire, da parte della Società TRENORD, l'affidamento dei servizi per la costituzione e il successivo potenziamento del c.d. “Security team” e gli eventuali accordi intercorsi con codesta controllata;
- b) il Presidente di TRENORD (o, in sua vece se competente, l'Amministratore delegato) e quello di FNM, ove tale ultima società abbia avuto un ruolo attivo di qualsiasi natura in tale vicenda, informando contestualmente l'A.N.A.C., forniscano, ai sensi delle disposizioni e nei medesimi termini di cui al precedente punto, i dati e le informazioni, relativi all'anno 2015, concernenti la concessione di finanziamenti e la stipula del relativo contratto per l'affidamento dei Servizi finalizzati alla costituzione del c.d. “Security team” di TRENORD da impiegare (e già effettivamente impiegati) a bordo dei treni e negli ambiti ferroviari di TRENORD;
- c) in subordine, ove i soggetti di cui alle precedenti punti non adempiano entrambi nei termini sopra detti a dar corso alla pubblicazione dei dati e dei documenti richiesti informandone l'Autorità Nazionale Anticorruzione, quest'ultima voglia adottare, ai sensi degli articoli 45 e

ss. del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e articolo 3 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'A.N.A.C. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, pagina 56, del 29/12/2014), tutte le iniziative atte a sanare le riscontrabili inottemperanze alle disposizioni di legge e a perseguire le eventuali responsabilità amministrative.

Si allega alla presente:

- copia dell'originaria istanza;
- copia della nota della Regione Lombardia n. A1.2016.0030152, del 22 febbraio 2016;
- copia dell'articolo del Corriere della Sera richiamata nel testo;
- copia dell'interrogazione consiliare sopra richiamata;
- copia di valido documento di identità del segnalante.

Per qualsiasi comunicazione si confermano gli indirizzi indicati in calce al primo foglio.

Pomezia, 29 febbraio 2016

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Vincenzo del Vicario
Vincenzo del Vicario